



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 3

*Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza
contro le malattie animali e unità centrale di crisi*

Registro – Classif: I.1.a.e/2022/2
Allegati:

Regioni e Province Autonome
Servizi Veterinari

IIZZSS

Organizzazioni di categoria del settore avicolo

e, p.c.

Segretario generale

Direttore ufficio 3 SEGGEN

Direttore Ufficio 1 DGSAF

Direttore Ufficio 6 DGSAAF

Direttore Ufficio 8 DGSAF

IZS delle Venezie
Centro di referenza nazionale per
l'influenza aviaria

Commissione Europea
DG SANTE

ISPRA

MiPAAF

Comando Carabinieri per la tutela della
salute – NAS

FNOVI ANMVI

SIVEMP

LORO SEDI

**Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori
misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria.**

Si trasmette in allegato il dispositivo dirigenziale di cui all'oggetto.

Cordiali saluti.

Per il Direttore dell'Ufficio 3
Dr. Luigi Ruocco
Il Dirigente
F.to * Dott. Andrea Maroni Ponti



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante misure di controllo e sorveglianza per prevenire l'introduzione e l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28.03.2013 e s.m.e i. recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

Visto il Decreto del Ministero della salute 14 marzo 2018 Definizione dei criteri di attuazione e delle modalità di accesso al Fondo per l'emergenza avicola, ai sensi dell'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

VISTO l'accordo Stato Regioni rep.125 del 25 luglio 2019 con il quale sono state individuate zone A ad alto rischio di introduzione e diffusione e zone B ad alto rischio di introduzione e maggiore diffusione dell'influenza aviaria;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022 n.136 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 recante Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni, la cui efficacia è stata prorogata con ordinanza del Ministro della salute 8 aprile 2022;

VISTO il proprio dispositivo 0023556-03/10/2022-DGSAF-MDS-P avente per oggetto "Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo e sorveglianza per prevenire l'introduzione e contenere la diffusione dell'influenza aviaria";

VISTO il documento dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare "*Scientific opinion on the assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: Highly Pathogenic Avian Influenza*", per quanto attiene le modalità e le tempistiche di ispezione e campionamento negli allevamenti di pollame, in particolare nelle aree a rischio e prima della movimentazione dei volatili;

VISTO il report EFSA “*Avian influenza overview June-September 2022*” che evidenzia il rischio di endemizzazione dei virus dell’Influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici europei ed estende il periodo di rischio sanitario per il pollame, la fauna selvatica e l’uomo nel corso dell’intero anno con maggiore intensità nei mesi autunnali e invernali;

CONSIDERATO che numerosi casi di Influenza Aviaria ad alta patogenicità sono stati rilevati nel mese di agosto, settembre e ottobre 2022 in uccelli selvatici in diversi paesi del nord Europa;

CONSIDERATO altresì che nel mese di agosto, settembre e ottobre 2022 focolai di Influenza Aviaria ad alta patogenicità sono stati accertati in allevanti di pollame o in uccelli tenuti in cattività in Spagna, Germania, Francia, Olanda e Portogallo;

CONSIDERATO che il 22 settembre, il 18 ottobre e il 19 ottobre 2022 il Centro di Referenza Nazionale per l’Influenza aviaria presso l’IZS delle Venezie ha confermato rispettivamente un focolaio di Influenza aviaria ad alta patogenicità del tipo H5N1 in un allevamento multispecie sito nel Comune di Silea (TV), in un allevamento di broiler sito nel Comune di Ronco all’Adige (VR) e in un allevamento di tacchini da carne nel Comune di Quinzano D’Oglio (BS)

CONSIDERATO che il 22 ottobre 2022 il CRN IA ha confermato un altro focolaio di Influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in un allevamento di galline ovaiole sito nel Comune di Ostellato (FE);

CONSIDERATO che nei mesi di settembre e ottobre 2022 sono stati già identificati anche in Italia numerosi uccelli selvatici infetti da virus dell’Influenza aviaria ad alta patogenicità;

CONSIDERATO pertanto necessario e urgente adottare misure preventive atte a ridurre i rischi di esposizione e diffusione ai volatili allevati dei virus aviari trasmessi da uccelli selvatici in particolare nelle zone A e B dell’accordo Stato regioni;

Visto il decreto 15079 del 20 ottobre 2022 e l’Ordinanza n. 91 del 21 ottobre 2022 con le quali la regione Lombardia e la regione Veneto hanno istituito una Zona di Ulteriore Restrizione ai sensi dell’articolo 64 del regolamento (UE) 2016/429 e dell’articolo 21 lettera c) del Regolamento (UE) 2020/687

TENUTO conto che nelle zone di ulteriore restrizione (ZUR) della regione Lombardia e del Veneto viene disposta la regolamentazione degli accasamenti nonché controlli per l’invio al macello di tacchini ovaiole e anatidi e di pollastre e pulcini di un giorno presso gli allevamenti;

CONSIDERATO che analoghe misure di controllo per le movimentazioni verso il macello e da vita devono essere attuate anche nelle Zone B di cui all’accordo Stato regioni rep 125 non ricomprese nella ZUR;

RITENUTO necessario mantenere un monitoraggio negli allevamenti di pollame nelle zone a rischio di introduzione e diffusione dell’Influenza aviaria al fine di mantenere un’attività di *early warning* e consentire la rapida adozione di misure di controllo ed eradicazione;

RITENUTO necessario mantenere nelle Regioni Veneto e Lombardia l’accasamento per aree omogenee individuate rispettivamente per la regione Veneto con Deliberazione di Giunta regionale (DGR). n. 623 del 19/05/2020 “Influenza aviaria. Misure di prevenzione e controllo in Regione del Veneto” e per la regione Lombardia con D.G.R. 19 settembre 2016 - n. X/5586 allegato A11 successivamente richiamate dalla D.G.R. 6 luglio 2020 - n. XI/3333 Piano regionale di controllo e sorveglianza dell’influenza aviaria;

CONSIDERATO che le misure a carattere contingibile e urgente adottate con il presente provvedimento potranno subire modifiche in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica anche in funzione degli esiti delle attività di monitoraggio straordinario;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria ed in particolare visto il parere in merito all'utilizzo dei richiami vivi trasmesso con nota prot. 7620/2022 del 25/08/2022.

DISPONE

Articolo 1

(Misure di riduzione del rischio di diffusione dell'Influenza aviaria nelle zone A e B delle regioni Veneto Lombardia ed Emilia Romagna)

Il Fatto salvo quanto previsto nella ZUR la Regione e il Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente verifica e garantisce che nelle aziende a carattere commerciale presenti nelle zone A e B delle regioni Veneto e Lombardia e Emilia Romagna siano applicate le seguenti misure:

- i) la chiusura di tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività degli allevamenti all'aperto.
- ii) Per i soli allevamenti non commerciali qualora ciò non sia realizzabile o in caso di compromissione del benessere, e previo accordo con i Servizi veterinari della ASL territorialmente competente, l'adozione di ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
- iii) l'invio agli impianti di macellazione di tacchini, ovaiole e anatidi o di pollastre per l'accasamento provenienti da stabilimenti posti nelle zone B previa esecuzione di visite cliniche e campionamenti secondo il protocollo di cui all'Allegato 1;
- iv) il divieto di fiere, esposizioni, mostre e mercati di pollame ad eccezione della sola esposizione/vendita di "volatili ornamentali" di cui all'Allegato I, Parte B del Reg (UE) 2016/429.
- v) gli automezzi destinati al trasporto di animali vivi e di prodotti devono essere lavati e disinfettati e devono trasportare una singola partita di animali o prodotti destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto come già previsto dall'OM 26 agosto 2005 e s.m.e.i;
- vi) i servizi veterinari, territorialmente competenti possono, sulla base di criteri di rischio quali il rilievo di non conformità o precedente conferma di focolai negli stabilimenti, vincolare l'accasamento alla verifica favorevole del rispetto delle misure di biosicurezza. Tali verifiche possono essere estese a tutto o parte del territorio di loro competenza, compreso quello ricadente nella ZUR;
- vii) le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini e pollastre, siano effettuate solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà provvedere alla registrazione di tutto il personale esterno impiegato in tale attività come previsto dall'OM 26 agosto 2005 e s.m.e. i;
- viii) il carico al macello venga effettuato solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà garantire l'individuazione di ogni singolo componente nonché le registrazioni previste dall'OM 26 agosto 2005 e s.m.e.i relative a tutto il personale impiegato in tale attività e ad eventuali soggetti terzi fornitori di servizi che hanno in carico tale personale;

Art 2

(Prescrizioni per l'immissione e la movimentazione di selvaggina da penna nelle zone B di Veneto Lombardia e Emilia Romagna comprese quelle ricadenti in ZUR)

1. L'immissione e movimentazione della selvaggina da penna nelle Zone B è così di seguito regolata:

- i) è sospesa l'immissione di selvaggina da penna incluso l'utilizzo di selvaggina per pronta caccia nelle zone a rischio B definite nell'Accordo Stato Regioni rep. 125 del 25 luglio 2019. Sono escluse dalla sospensione al rilascio di selvaggina le attività di reintroduzione di specie autoctone per la salvaguardia della biodiversità e per esercitazioni di cani da caccia;
- ii) è consentita la movimentazione di partite di selvaggina da penna dalle zone a rischio B previa autorizzazione delle autorità competenti locali di partenza e destinazione, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera g) della decisione di esecuzione 2018/1136/UE e previa effettuazione con esito favorevole dei seguenti controlli:
 - 20 tamponi tracheali da altrettanti soggetti vivi, privilegiando quelli con sintomi e/o disvitali;
 - 5 tamponi tracheali da altrettanti soggetti deceduti (se presenti), per voliera (o area in cui è confinato uno specifico gruppo separato dagli altri);
 - I campionamenti di cui ai punti precedenti hanno una validità di 7 giorni, purché in questo lasso di tempo non si siano verificate variazioni della situazione sanitaria dell'allevamento (es. sintomatologia sospetta, incremento significativo della mortalità, ecc.);

Art. 3

(Preparazione all'emergenza attraverso l'organizzazione e attuazione dei piani di abbattimento e smaltimento)

1. Le regioni ad alto rischio di cui all'allegato A del DM 14 marzo 2018 al fine di rafforzare il livello di preparazione per l'organizzazione e attuazione dei piani di abbattimento e smaltimento provvedono qualora non avessero già provveduto al più presto possibile e comunque entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente dispositivo a:

- i) predisporre accordi preventivi che tengano conto del numero e delle consistenze degli allevamenti presenti sul proprio territorio nonché delle eventuali precedenti epidemie per assicurare interventi tempestivi di abbattimento degli animali allevati nei focolai epidemici
- ii) nell'ambito dei piani delle emergenze, codificare le indicazioni per la predisposizione di piani di azione in ragione della tipologia degli allevamenti, in osservanza dell'articolo 18 del Regolamento (CE) N. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento,
- iii) integrare il piano delle emergenze regionale con un elenco di contatti delle ditte, regionali e nazionali, in grado di provvedere in fase non ordinaria allo smaltimento delle carcasse e dei prodotti in funzione delle relative capacità di smaltimento. Le Regioni inoltre, in fase ordinaria, dovranno, in collaborazione con le ATS e le ditte, definire le modalità più opportune per assicurare un adeguato coordinamento in fase emergenziale. Nel caso in cui i focolai riguardino più regioni dovrà essere attivata una struttura di coordinamento dedicata interregionale o nazionale.
- iv) condividere le attività di cui ai commi precedenti con le filiere e le associazioni di categoria che dovranno contribuire all'attuazione del piano.

Art. 4

(Rafforzamento delle misure di biosicurezza di cui all' Ordinanza 26.08.2005 e s.m.e.i.)

1. In considerazione del rischio di introduzione di virus influenzali, negli allevamenti avicoli, ed in particolare per quelli situati nelle regioni a rischio di cui all'allegato A del DM 14 marzo 2018 zone, deve essere garantita la sistematica adozione delle misure di biosicurezza della OM 26 agosto 2006 e s.m.e.i ed in particolare:
 - i) corretta attuazione dei protocolli di pulizia e disinfezione;
 - ii) divieto di entrata e uscita nelle aziende di personale non autorizzato;
 - iii) verifica della corretta movimentazione di veicoli o di persone in entrata e uscita nelle aziende;
 - iv) stoccaggio e smaltimento delle carcasse destinate alla distruzione;
 - v) stoccaggio e smaltimento della pollina;
 - vi) stoccaggio della lettiera vergine che deve essere adeguatamente coperta e protetta da qualsiasi contatto con volatili selvatici;
 - vii) disinfezione delle acque di superficie eventualmente utilizzate per l'abbeverata all'aperto dei volatili e presenza di un protocollo per la verifica interna delle concentrazioni di disinfettante raggiunte;
 - viii) predisposizione di mezzi e protocolli di disinfezione appropriati agli ingressi e uscite degli stabilimenti e alle entrate/uscite dei fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattività.

2. i Servizi Veterinari locali effettuano controlli sul livello di applicazione delle misure di biosicurezza anche in funzione della scala di priorità definita sulla base dei seguenti fattori di rischio:
 - i) Distanza da corpi idrici
 - ii) Dato storico (sede di focolaio nelle precedenti epidemie)
 - iii) Insistenza nell'area di aziende faunistico venatorie
 - iv) Allevamento multispecie
 - v) esito di non conformità riscontrata nei controlli precedenti

Articolo 5

(Rilevamento precoce dei casi sospetti HPAI negli allevamenti avicoli nazionali)

1. La registrazione della mortalità in allevamento prevista dall'OM 26 agosto 2005 e s.m.e. i deve consentire di distinguere il numero di soggetti morti naturalmente da quelli eventualmente soppressi.
2. Sul territorio nazionale e per tutte le specie avicole qualora in uno stabilimento si verificano le condizioni elencate nell'allegato 2:
 - i. gli operatori e i detentori degli animali devono prontamente segnalare quanto rilevato ad un veterinario ai sensi dell'articolo 6 comma 5 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n.136
 - ii. il veterinario ricevuta la segnalazione informerà il veterinario ufficiale ed effettuerà ulteriori approfondimenti per escludere l'influenza aviaria incluso il campionamento per l'esecuzione di esami presso un laboratorio ufficiale
3. Nel caso in cui l'operatore sospetti invece l'Influenza aviaria sulla base di sintomi clinici o esami *post mortem* o di laboratorio:
 - i) notifica immediatamente il sospetto ad un veterinario Ufficiale ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136
 - ii) ricevuta la comunicazione di sospetto di Influenza aviaria il Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente effettua immediatamente un sopralluogo presso l'azienda sospetta, verificando accuratamente tutti i parametri produttivi e preleva campioni per la

ricerca del virus costituiti da almeno 20 tamponi tracheali da soggetti morti e/o sintomatici e disvitali.

iii) nel caso in cui non fosse possibile garantire la predetta numerosità campionaria, il campionamento dovrà essere effettuato su tutti i morti e su tutti i soggetti malati presenti.

4. Ciascuna filiera entro il 21 novembre 2022 deve dotarsi di una procedura unica che preveda la gestione dei flussi comunicativi e operativi in presenza di un caso che rientri nella condizione di cui al comma 1 e nei criteri di cui all'allegato 2. Nella procedura devono essere chiaramente definite le responsabilità per la segnalazione dei casi al veterinario, la comunicazione interna alla filiera e alla ASL, le modalità di campionamento e l'adozione delle misure preliminari per il contenimento del rischio di diffusione dell'infezione.

La procedura deve essere sottoscritta dalla filiera e validata dalla Regione territorialmente competente per la sede amministrativa della stessa che si impegna a diffonderla al suo interno ai soggetti interessati inclusi i proprietari di eventuali allevamenti in soccida mediante incontri formativi.

Articolo 6

(Piani di sorveglianza attiva negli uccelli selvatici nelle regioni ad alto rischio di cui al DM 14 marzo 2018)

1. Ferma restando l'attuazione del piano di sorveglianza nazionale che prevede il campionamento di volatili selvatici, le Regioni ad alto rischio applicano i previsti piani di sorveglianza attiva nei confronti degli uccelli acquatici migratori cacciati con particolare riguardo agli anatidi e agli uccelli svernanti in Italia al fine di individuare precocemente la circolazione dei virus HPAI.
2. I piani di cui al punto precedente devono prevedere:
 - i) campionamenti anche nelle aziende faunistico venatorie che gestiscono il prelievo di avifauna acquatica che devono assicurare il conferimento sia degli animali morti che dei cacciati;
 - ii) il supporto degli osservatori epidemiologici regionali nell'individuare la numerosità campionaria in funzione della prevalenza attesa includendo anche le aree faunistiche, le aziende faunistiche venatorie e gli ATC in cui effettuare i prelievi nonché la numerosità campionaria in funzione della prevalenza attesa;
 - iii) attuazione di piani di sorveglianza attiva in cui le Regioni e le ASL, in collaborazione con gli IZZSS competenti per territorio, organizzano in collaborazione con le associazioni venatorie, un'attività di campionamento che può avere come target anche l'avifauna selvatica cacciata attraverso prelievi regolari di organi e di tamponi;
 - iv) controlli nei CRAS presenti nelle regioni a rischio comprendenti tamponi tracheali o cloacali sui volatili appartenenti alle specie target al momento del loro conferimento: in attesa dell'esito di tali esami, i volatili campionati devono rimanere confinati in una parte isolata del Centro, che eviti il contatto con le altre specie selvatiche (volatili, carnivori, suidi).
 - v) il rafforzamento della sorveglianza attiva attraverso l'effettuazione di controlli sanitari regolari (tamponi tracheali e cloacali per esami virologici) durante tutta la stagione venatoria, su un campione di unità rappresentative di avifauna acquatica
 - vi) trasmissione dei dati della sorveglianza sia attiva che passiva con frequenza quindicinale alla DGSAF all'indirizzo di posta elettronica rdp.emergenze@sanita.it e al CRN IA all'indirizzo sorveglianzasanimale@izsvenezie.it al fine di consentire una valutazione a livello centrale che l'attività svolta sia in linea con quanto previsto dalla programmazione regionale o provinciale di cui ai punti precedenti, fermo restando l'obbligo di segnalare con la massima tempestività eventuali positività per virus influenzali H5 o H7 tramite il sistema SIMAN secondo quanto previsto dal D.gls 136/2022. Il CRN IA provvede a fornire le corrette indicazioni tecniche per la raccolta dei dati da inviare.

Articolo 7

(utilizzo richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi)

1) Nelle Regioni ad alto rischio di cui all'allegato A del DM 14 marzo 2018 l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi è così regolamentato:

- i) Nelle zone A e B è sospeso l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi negli appostamenti temporanei. L'utilizzo negli appostamenti fissi di tali richiami può essere consentito a condizione che gli stessi siano parte della sorveglianza per la ricerca di virus dell'influenza aviaria.
- ii) Ad esclusione delle Zone A e B le Regioni e le Province autonome ad alto rischio di cui all'allegato A del DM 14 marzo 2018 sulla base di una valutazione del rischio che tenga conto anche degli esiti dei piani di sorveglianza passiva e attiva sugli uccelli selvatici possono consentire l'utilizzo di volatili da richiamo appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi sia negli appostamenti fissi che nelle postazioni temporanee.
- iii) Condizioni generali per l'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi di cui ai punti i) e ii):
 - a) autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte del detentore dei richiami vivi (da presentare agli Uffici territoriali di competenza al momento della richiesta di autorizzazione al loro utilizzo, tramite un modello fornito dagli stessi) di non possedere/avere contatti con uccelli domestici (anche ad uso familiare) e di segnalare tempestivamente ogni sospetto clinico o di mortalità; i Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti in raccordo con le altre autorità competenti sulla fauna selvatica e sulla attività venatorie vigilano sull'osservanza di quanto dichiarato dal detentore dei richiami mediate controlli a campione;
 - b) rispetto del "Protocollo operativo per l'utilizzo di uccelli da richiamo degli Ordini Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria" di cui al dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute prot. DGSAF n. 21498 del 03/09/2018;
 - c) possesso/assegnazione del codice aziendale ad ogni gruppo di uccelli da richiamo e garanzia della tracciabilità e rintracciabilità dei volatili identificati e utilizzati come richiami vivi;
 - d) effettuazione di controlli sanitari mediante test di laboratorio per l'influenza aviaria nell'ambito dei piani di sorveglianza attiva o in caso di malattia e morte dei volatili da richiamo;
 - e) negli appostamenti fissi i richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo se non previa autorizzazione e verifica da parte del Servizio veterinario territorialmente competente nel rispetto di quanto previsto in materia di biosicurezza dal dispositivo DGSAF protocollo n. 21498 del 03/09/2018.
- iv) Criteri per il mantenimento dell'utilizzo dei richiami vivi in postazioni fisse in zone A e B
 - l'utilizzo di richiami vivi, resta subordinato alla valutazione favorevole della situazione epidemiologica nazionale e internazionale per l'influenza aviaria, nonché all'effettuazione dei controlli previsti dai programmi regionali di sorveglianza attiva nei luoghi di utilizzo dei richiami vivi e all'esclusione di ripercussioni sul settore avicolo nazionale.
 - in caso di ridotta sensibilità del sistema di sorveglianza attiva dovuto ad un numero di soggetti conferiti e sottoposti a prelievo inferiore a quello atteso, la possibilità di utilizzo dei richiami vivi sarà immediatamente revocata dall'Autorità competente.
 - al fine di diminuire, in condizioni di campo, i rischi sanitari per i detentori dei richiami vivi, da considerarsi potenziali portatori di virus zoonotici, si forniscono a scopo cautelativo alcune indicazioni comportamentali riportate in Allegato 3.

- v) Eventuali positività per HPAI riscontrate negli uccelli selvatici derivanti dagli esiti della sorveglianza attiva o passiva dovranno essere gestite in base ad un'analisi del rischio che tenga in considerazione i parametri riportati all'articolo 63 del Regolamento (UE) 2020/687, nonché la densità zootecnica avicola dell'area interessata.
In base agli esiti di detta valutazione, le Regioni e Province autonome, sentito il Centro di Referenza Influenza Aviaria, valuteranno le misure sanitarie da applicare.
Dovrà in ogni caso essere almeno previsto il monitoraggio degli allevamenti intensivi presenti nel raggio di 3 km rispetto al luogo dove si è verificata la positività e, qualora non previsto, l'obbligo di detenzione al chiuso dei volatili allevati in un'area definita in accordo con gli Osservatori Epidemiologici Regionali.
- vi) le Regioni e le Province autonome devono allertare tutte le Autorità veterinarie, sanitarie e della fauna selvatica del proprio territorio di competenza del probabile rischio di introduzione del virus HPAI ponendo in essere ogni misura idonea ad aumentare le attività di sorveglianza passiva mediante il rilevamento di tutti gli uccelli malati o trovati morti sui quali per il tramite degli IZZSS competenti per territorio devono essere effettuati i test al fine di confermare o escludere la presenza di virus influenzali HPAI.

Articolo 8

(Monitoraggio nelle Zone A e B di Veneto Lombardia e Emilia Romagna comprese quelle ricadenti nella ZUR)

1. Negli allevamenti avicoli delle zone A e B di Veneto, Lombardia e Emilia Romagna è previsto un monitoraggio negli allevamenti avicoli secondo le seguenti indicazioni:
- i) Negli allevamenti di tacchini da carne, nelle pollastre, nelle ovaiole in fase di deposizione deve essere applicato un piano di monitoraggio su base campionaria, tale da escludere la circolazione di virus influenzali con una prevalenza inter allevamento pari a 3% e un livello di confidenza del 95%. Tale attività si applica anche alle zone A e B ricomprese nella ZUR.
 - ii) Le frequenze di monitoraggio potranno essere intensificate dalle Regioni nelle aree di accertata circolazione di virus HPAI nella avifauna selvatica, con particolare riguardo agli allevamenti ritenuti a rischio dai Servizi Veterinari in considerazione del livello di biosicurezza o perchè focolai nelle precedenti epidemie.
 - iii) Il numero di allevamenti campionabili andrà computato a livello provinciale e dovrà basarsi sul totale degli allevamenti accasati presenti e proporzionalmente ripartito in funzione degli indirizzi produttivi di interesse.
 - iv) Negli allevamenti di broiler deve essere applicato un piano di monitoraggio in tutte le aziende nella zona B in cui sono presenti animali in una fascia di età a rischio compresa tra i 37 e i 44 giorni.
 - v) Per ogni allevamento selezionato dovrà essere garantita la numerosità campionaria nei modi e nelle tempistiche riportate in Allegato 4.
 - vi) Ai fini del monitoraggio della malattia negli allevamenti di broiler ci si avvarrà di campioni effettuati in autocontrollo dalle filiere provviste di laboratori individuati dal CRNIA. Le attività svolte andranno rendicontate al CRNIA e alla Regione di competenza.
 - vii) Negli allevamenti appartenenti alla categoria "svezzatori" presenti nelle A e B di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna deve essere applicato un piano di monitoraggio che prevede il controllo dei soggetti morti settimanalmente secondo quanto indicato nell'Allegato 4.

Articolo 9

(Revisione e aggiornamento delle zone A e B accordo Stato-Regioni rep. 125)

1. Le regioni e province autonome provvedono ad effettuare entro il 21 novembre una rivalutazione dell'estensione delle zone A e B di cui all'Accordo Stato Regioni rep. 125 del 25 luglio 2019 sulla

base di una valutazione del rischio che tenga conto dei criteri previsti nell'allegato 5. Eventuali ulteriori fattori di rischio che verranno presi in considerazione nella valutazione del rischio dovranno debitamente essere descritti e giustificati.

2. Dopo tale data in assenza delle risultanze di detta rivalutazione l'intero territorio delle regioni interessate sarà considerato al massimo livello di rischio fintanto che non verrà completata la rivalutazione.
3. Il CRN IA valuterà e validerà di concerto con la DGSAF le revisioni delle zone A e B fornite dalle regioni.

Articolo 10

(Durata delle misure e disposizioni transitorie)

1. Il presente dispositivo è direttamente applicabile e resta in vigore fino al 30/11/2022 e potrà essere prorogato o modificato sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica.
2. Il presente dispositivo sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione "Trovanorme".

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Pierdaveide Lecchini*



* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs.39/1993
Direttore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755
Referente del procedimento: Dott. Andrea Maroni Ponti a.maroni@sanita.it tel 06. 59946814

Allegato 1

Procedure e modalità di campionamento per l'invio di pollame vivo o da macello proveniente da stabilimenti presenti nelle zone a rischio A e B

Gli animali devono essere sottoposti a visita clinica nelle 72 ore precedenti il primo carico per il macello.

Gli animali devono essere sottoposti a visita clinica nelle 48 ore precedenti il primo carico per il macello, successivamente la visita va ripetuta ogni 48 ore fino alla fine del carico.

Preferibilmente nelle 48 ore precedenti il primo carico, e comunque mai oltre le 72 ore pre-carico, si dovrà procedere al prelievo di campioni di seguito riportati. I campioni effettuati il venerdì valgono per i carichi che si concludono nella mattina del lunedì successivo.

Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:

- i. Almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 120 per allevamento equamente distribuiti. Il prelievo in soggetti clinicamente sani dovrà essere previsto solo dopo aver effettuato i tamponi su animali morti di recente o malati.
- ii. Per i campionamenti negli allevamenti di oche e anatre dovranno essere effettuati 30 tamponi tracheali e 30 tamponi cloacali per capannone.
- iii. Il campionamento dagli animali morti dovrà essere effettuato inserendo il tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone.

Allegato 2. Criteri per l'identificazione di casi che richiedono approfondimenti di laboratorio per la diagnosi differenziale di HPAI (animali con più di due settimane di età)

Sulla base della valutazione oggettiva dei riscontri clinici rilevati durante la recente epidemia di HPAI e sentiti i veterinari operanti nel settore si è deciso di ridefinire i criteri di allerta per individuare casi che necessitano approfondimenti rapidi in laboratori ufficiali per effettuare diagnosi differenziali nei confronti di virus influenzali.

Questi criteri sono applicabili nelle diverse categorie produttive a partire dalla seconda settimana di vita:

- **Tacchino.** Uno o più dei seguenti sintomi: rialzo mortalità giornaliera $> 0.2\%$ nel singolo capannone (morti solitamente concentrati in una area limitata), inappetenza, gruppo fermo con animali a terra.
- **Gallina ovaioia** inclusa la fase pollastra. Uno o più dei seguenti sintomi: rialzo sospetto e repentino mortalità, 2-3 volte superiore al numero dei capi deceduti il giorno precedente nel singolo capannone (morti solitamente sono concentrati in una area limitata e se in gabbia in prossimità delle ventole), calo produzione di uova, inappetenza, gruppo fermo, animali a terra.
- **Broiler.** La passata epidemia ha mostrato nella maggior parte dei casi assenza di sintomatologia sospetta e mancanza di significativi rialzi di mortalità, è necessario quindi impostare sistemi di monitoraggio periodico anche in corso di mortalità “fisiologica”. Ovviamente dovranno destare attenzione anche casi di rialzi anomali di mortalità e evidenti anomalie di comportamento e cali di produzione.
- **Faraona.** Rialzo sospetto e repentino di mortalità, 2-3 volte superiore al numero dei capi deceduti il giorno precedente nel singolo capannone.
- **Altre specie.** Alterazione dei parametri produttivi, anomalie di comportamento e variazioni di mortalità rispetto alla norma.

Allegato 3. Utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) e norme di comportamento per i detentori di richiami vivi

- Evitare di compiere operazioni che facilitino il contatto di materiale fecale con le mucose (ad esempio strofinarsi gli occhi con le mani sporche) o di inalare polveri che originano da feci essiccate (ad esempio pulendo i ricoveri degli uccelli);
- Per tutto il periodo di utilizzo dei richiami, si suggerisce di indossare sempre mascherina (FFP2 o FFP3) e guanti monouso durante la pulizia dei ricoveri o l'accudimento dei animali, e comunque in ogni luogo in cui si concentrano gli animali;
- Lavarsi accuratamente le mani dopo aver manipolato gli animali o prima di mangiare;
- Lavare ad alta temperatura (60 °C per almeno 30 minuti) indumenti ed attrezzature utilizzate per l'attività venatoria e/o per la gestione dei richiami;
- Non introdurre in casa o in aree frequentate da specie sensibili (volatili in particolare) indumenti, scarpe, stivali o attrezzature (sacchetti, gabbie, ecc.) utilizzate durante l'attività venatoria e/o per la gestione dei richiami prima di averli lavati;
- Evitare che parti crude di volatili selvatici abbattuti (visceri ad es.) vengano consumate da carnivori domestici o selvatici;
- Eliminare guanti o altro materiale monouso in appositi sacchi di plastica;
- Riporre con adeguati DPI le carcasse degli animali deceduti in un doppio sacco di plastica resistente ben chiuso e attendere l'arrivo del veterinario dell'ASL per l'invio presso il laboratorio diagnostico.

Allegato 4. Monitoraggio della malattia nelle Regioni Veneto e Lombardia

- i. Numero di allevamenti di tacchini da carne, pollastre e ovaiole (uova da consumo) da sottoporre a monitoraggio nella zona B di Veneto e Lombardia al fine di escludere una prevalenza di Influenza Aviaria, inter-allevamento, uguale o superiore al 3%, con un livello di confidenza (LC) del 95%.

| Allevamenti accasabili per provincia | Allevamenti da campionare per provincia |
|--------------------------------------|---|
| ≤ 50 | Tutti |
| 51 - 65 | 51 |
| 66 - 80 | 57 |
| 81 - 100 | 63 |
| 101 - 140 | 70 |
| 141 - 200 | 78 |
| 201 - 250 | 81 |
| 251 - 344 | 85 |
| 345 - 584 | 90 |
| ≥ 585 | 100 |

Il campionamento dovrà essere eseguito ogni 15 giorni su pollame che abbia raggiunto un'età di almeno:

- 28 giorni, per pollastre di galline ovaiole;
 - 50 giorni, nel caso di tacchini da carne.
- ii. La raccolta di campioni da broiler dovrà essere eseguita in tutti gli allevamenti con animali di età compresa tra 37 e 44 giorni nella zona B di Veneto e Lombardia.
- iii. Per ogni allevamento selezionato di cui ai precedenti punti i e ii dovrà essere garantito il prelievo di almeno 10 tamponi tracheali da soggetti morti per cause naturali il giorno del campionamento (o in loro assenza deceduti i giorni immediatamente precedenti) e/o animali sintomatici o disvitali.
- iv. Negli allevamenti appartenenti alla categoria “svezzatori” nelle aree A e B di Veneto e Lombardia devono essere effettuati tamponi tracheali sui soggetti morti per cause naturali o malati di qualsiasi età almeno una volta alla settimana cercando di raggiungere il numero di 20 unità

Allegato 5. Fattori considerati per la procedura di definizione di Zone di Rischio A e B

Fattori considerati per la procedura di definizione di Zone di Rischio A e B

La definizione della procedura per la produzione di mappe delle aree a rischio è indicata come di competenza delle singole Regione e/o Province Autonome. Qui di seguito si riportano i fattori di rischio minimi da tenere in considerazione per l'identificazione e la classificazione di suddette aree. Le indicazioni assumono che i calcoli vengano effettuati su base comunale; successivamente, a discrezione delle Autorità Regionali, è possibile generalizzare a livello di Provincia e/o di territorio di competenza di ASL al fine di evitare un eccessivo frazionamento territoriale che complicherebbe l'applicazione delle misure previste per le Aree di rischio A e B.

Densità di pollame allevato.

La densità di avicoli viene considerata come il fattore di rischio principale per la diffusione di influenza in fase epidemica; la suscettibilità ai virus influenzali, tuttavia, varia a seconda di specie ed indirizzo produttivo. Si propone la seguente procedura per l'inclusione della densità di pollame allevato nella definizione delle zone di rischio:

- Censimento degli allevamenti con capacità potenziale maggiore di 50 capi (ad esclusione di allevamenti di ratiti, che vengono censiti a prescindere dalla capacità potenziale);
- Calcolo della densità di pollame per specie su territorio comunale:
 - o N. totale animali allevati per specie/superficie comunale;
- Pesatura delle singole specie in accordo alla Probabilità Cumulativa di Infezione (derivata da Busani et al, 2009; doi: 10.1016/j.tvjl.2008.02.013), riscalata ad 1:

| Specie | Peso |
|-----------------------------|-------|
| BROILER | 0 |
| ALTRE SPECI | 0,139 |
| POLLI RIPRODUTTORI | 0,544 |
| TACCHINI RIPRODUTTORI | 0,544 |
| OVAIOLE ALL'APERTO | 1 |
| OVAIOLE AL CHIUSO | 0,884 |
| TACCHINI CARNE | 1 |
| SVEZZAMENTO | 1 |
| OCHE | 1 |
| ANATRE | 1 |
| SELVAGGINA DA RIPOPOLAMENTO | 1 |

Nota: le righe evidenziate riportano specie/indirizzi produttivi non indicati nelle referenze riportate; sono stati assegnati punteggi sulla base di valutazioni da parte di esperti.

- Somma delle densità pesate, al fine di ottenere un unico valore per comune.

Presenza Aree Umide e Corpi Idrici

La presenza di aree umide e corpi idrici viene utilizzata come proxy per la potenziale esposizione ad anseriformi selvatici e, conseguentemente, per il rischio di introduzione virus influenzali da popolazioni selvatiche/migratori. Il dato considerato nella procedura può essere ricavato da CORINE Land Cover (CLC) – Livello 1, Classe 4 (Zone Umide) e 5 (Corpi Idrici)1.

Al fine di avere una valutazione per area si propone di considerare la percentuale di superficie comunale/provinciale coperta da corpi idrici e aree umide.

Altitudine

¹ <https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018>

Analisi effettuate su dati storici relativi ad epidemia di Influenza Aviaria in Italia hanno mostrato un effetto protettivo dell'altitudine sul rischio di diffusione di virus influenzali, con un incremento di 2-3 ordini di magnitudine per allevamenti situati ad altitudini inferiori a 150 m slm rispetto a insediamenti localizzati a quote superiori (doi: 10.1016/j.tvjl.2008.02.013).

Il dato di altitudine può essere recuperato da dati ISTAT 2, già elaborato per comune, oppure in formato geografico, interrogabile e manipolabile tramite software GIS3.

Epidemie pregresse

A partire dal 1999 le epidemie di influenza aviaria, sia ad alta sia a bassa patogenicità, hanno consistentemente coinvolto l'area a maggiore densità di pollame dell'intero territorio nazionale, tra le province di Padova e Verona e quelle di Mantova e Brescia a sud dell'autostrada A4. Tali aree andranno preferibilmente incluse nelle aree a maggior rischio di diffusione (Zone B), estendendo possibilmente la valutazione alle aree di restrizione (Zone di Protezione e sorveglianza) e/o alle Zone di Ulteriore Restrizione (ZUR).

² <https://www.istat.it/it/archivio/156224>, dato disponibile solo per il 2011

³ <http://tinality.pi.ingv.it/>